

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002 e Decreto Ministeriale 16.01.2017)

TRA

INVESTIRE Sgr S.p.A. – FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA in persona del procuratore speciale Gabriele Polito, **assistito dall'U.P.P.I.** in persona di Angelo De Nicola;

E

le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- | | |
|------------------------------|--|
| - SUNIA | in persona di Emiliano Guarneri delegato da Daniele Barbieri |
| - SICET | in persona di Antonio Falotico |
| - UNIAT | in persona di Patrizia Behmann delegata da Augusto Pascucci |
| - UNIONE INQUILINI | in persona di Walter Petrucci |
| - FEDER.CASA CONFISAL | in persona di Gianluigi Pascoletti e Davide Maldera |
| - SIAI | in persona di Corrado Giustiniani |

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO


- a) che l'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" (d'ora in poi "l'Istituto") ha trasferito il proprio patrimonio immobiliare al FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA gestito da INVESTIRE SGR S.p.A;
- b) che le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo nazionale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- c) che in data 30.3.2004 è stato sottoscritto dai rappresentanti a livello nazionale delle Organizzazioni Sindacali sopra elencate un accordo integrativo nazionale con l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione già sottoscritti ai sensi delle legge sui "patti in deroga" (L. n. 359/1992) scaduti e da scadere, alla stipula di contratti – tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari di detto Istituto;
- d) che detto accordo integrativo nazionale, scaduto il 31.12.2006, è stato da ultimo prorogato dalle parti fino al 31.12.2017, con atto sottoscritto in data 08.03.2017;
- e) che risulta emanato il nuovo Decreto Ministeriale di cui all'art. 4, comma 2 della legge 9.12.1998 n. 431 ma che non risultano, viceversa, formalizzati gli Accordi Territoriali per tutti i comuni ove sono ubicati gli immobili della Proprietà e, pertanto, le parti stabiliscono che continuano ad avere efficacia gli Accordi Territoriali già depositati a norma di legge ai sensi del D.M. 30.12.2002;
- f) che in considerazione della probabile imminente emissione degli Accordi Territoriali, le parti ritengono preferibile definire una proroga per un periodo di un solo anno;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo. 

2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo nazionale da loro sottoscritto in data 30 marzo 2004 e relativi allegati e successive modifiche, già prorogato al 31.12.2017, convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso al 31.12.2018, precisando altresì che tale accordo, come già stabilito nella proroga sottoscritta in data 08.03.2017, sarà comunque regolato da patti e condizioni differenti per gli



immobili posti in vendita da parte del Fondo Immobiliare Inpgi Giovanni Amendola rispetto gli immobili che rimarranno acquisiti nel patrimonio immobiliare della Proprietà.

Le parti ritengono di ribadire di seguito i patti e le condizioni definiti nel precedente Accordo Integrativo Nazionale sottoscritto in data 08.03.2017, con alcune limitate modifiche:

3. IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA

- a) Le parti convengono che per immobili oggetto di vendita si intendono gli stabili per i quali il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la vendita e non è stato deciso il ritiro dalla dismissione;
- b) Le parti concordano che si procederà al rinnovo contrattuale mantenendo l'ultimo canone in essere a condizione che i contratti scaduti e da scadere siano stati stipulati ai sensi della Legge 431/98 (1° e 2° canale); in caso contrario, ovvero per i contratti scaduti e da scadere non stipulati ai sensi della legge 431/98 o per casi particolari, le parti precisano che i canoni unitari di locazione saranno quelli fissati negli accordi integrativi territoriali vigenti.
- c) I canoni tutti, così determinati, verranno aggiornati annualmente nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.
- d) Le parti, altresì, concordano che vengano così modificati i seguenti articoli dell'Accordo integrativo del 30 marzo 2004 e successive modifiche.

Art. 4 (durata e decorrenza) – comma 1: I contratti che verranno stipulati per il rinnovo dei rapporti locativi, avranno la durata di anni 6 + 2 (senza facoltà di disdetta del locatore alla fine del primo periodo contrattuale) e decorrenza, indipendentemente dalla scadenza dei contratti scaduti e da scadere da rinnovare, a partire dal mese successivo a quello della data ultima per l'adesione alla proposta d'acquisto, previa risoluzione del precedente contratto qualora ancora vigente, al fine di assicurare la formalizzazione del nuovo contratto prima della vendita a terzi acquirenti. A tal proposito le parti precisano che la decorrenza del contratto potrà essere posticipata di 1 o 2 mesi per effetto del maggior carico di lavoro e del numero dei contratti da stipulare.

Art. 8 (clausola di salvaguardia) e art. 9 (richieste di cambio alloggio): Le parti concordano di sopprimere i suddetti articoli.

Art. 10 (Condizioni per il rinnovo e comunicazione agli inquilini e nuova clausola di salvaguardia) – commi 1, 2 e 3: Le parti definiscono che il rinnovo contrattuale sarà concesso solo a favore di quei conduttori che si dovessero trovare in una delle condizioni sotto elencate:

- Risultino possedere un reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore ad euro 50.000,00, incrementabile di euro 2.500,00 per ogni componente residente, fino ad un massimo di euro 60.000,00 annui lordi, per nuclei familiari composti da più persone;
- All'interno del proprio nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 75%
- Tutti i componenti del nucleo familiare abbiano più di 67 anni di età;
- Solo i titolari del contratto di locazione abbiano più di 67 anni di età e risultino possedere un reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore ad euro 60.000,00;
- L'ultimo contratto in essere, a prescindere dai succitati requisiti, sia scaduto antecedentemente alla data del 31.12.2016 per gli immobili appartenenti alla prima tranche e antecedentemente alla data dell'atto del Consiglio di Amministrazione di Investire Sgr che ne ha deliberato la vendita per gli immobili appartenenti alle tranche successive alla prima;
- Iscritti Inpgi, dipendenti Inpgi e altre categorie riportate all'art. 2 del "Regolamento speciale Assegnazione Alloggi" ad eccezione del punto 7.

Le parti convengono, altresì, che per i conduttori di contratti stipulati a libero mercato che risulteranno possedere un reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare non superiore ad € 36.000,00 (incrementabile di € 3.000,00 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di € 42.000,00, per nuclei familiari composti da più persone), verrà applicato il canone previsto dagli accordi integrativi territoriali, sottoscritti dall'Istituto o dal Fondo Immobiliare Inpgi Giovanni Amendola con le OO.SS. degli inquilini, e verranno stipulati, quindi, contratti ai sensi della Legge 431/98, art. 2 comma 3 (cd. secondo canale concordato). Sono esclusi gli studenti che risulteranno possedere un reddito pari a zero ma che uno dei genitori si sia impegnato solidamente e senza condizioni per le obbligazioni assunte con il contratto di locazione. Esclusivamente in questo caso, qualora il canone concordato dovesse risultare superiore al canone attualmente corrisposto, si procederà al rinnovo contrattuale mantenendo l'ultimo canone in essere.

Le parti stabiliscono, inoltre, che il rinnovo contrattuale sarà consentito solo a favore di quei conduttori che:



- Non risultino proprietari di unità abitative, adeguate al nucleo familiare, site nel comune ove conducono in locazione l'immobile dell'Istituto o del Fondo Immobiliare Inpgi Giovanni Amendola;
- Non abbiano pendenze giudiziarie penali nei confronti dell'Istituto o del Fondo Immobiliare Inpgi Giovanni Amendola;
- Non abbiano situazioni di morosità nei confronti dell'Istituto o del Fondo Immobiliare Inpgi Giovanni Amendola, salvo che provvedano a regolarizzarle prima della stipula del nuovo contratto;
- Risultino abitare effettivamente gli alloggi dagli stessi attualmente condotti in locazione.

Le parti si impegnano a discutere eventuali casi particolari di applicazione dei criteri di cui sopra al fine di trovare soluzioni ragionevoli e condivise.

Il Fondo Immobiliare Inpgi Giovanni Amendola comunicherà ad ogni inquilino, avente diritto, le condizioni per la stipula del nuovo contratto, di cui al presente accordo, ed indicherà un termine di 10 giorni per la eventuale integrazione della documentazione necessaria al rinnovo, decorso il quale l'inquilino sarà considerato come non interessato al rinnovo contrattuale.

Art. 11 (diritto di prelazione) – commi 1 e 2: Le parti concordano che sarà riconosciuto ai singoli inquilini il diritto di prelazione per l'acquisto dell'alloggio da essi condotto in locazione, quale sia la modalità di vendita e quale sia la tipologia di contratto applicato e da applicare.

Le Parti danno atto che gli apporti al fondo immobiliare non costituiscono vendita del patrimonio.

Il resto dell'accordo integrativo nazionale del 30 marzo 2004 e successive modifiche rimane invariato.

4. IMMOBILI CHE RESTERANNO ACQUISITI NEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA.

a) Le parti precisano che i canoni unitari di locazione, fissati negli accordi integrativi territoriali vigenti, verranno aggiornati annualmente nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.

b) Le parti, altresì, concordano che vengano così modificati i seguenti articoli dell'Accordo integrativo del 30 marzo 2004 e successive modifiche.

Art. 11 (diritto di prelazione) – comma 1 e 2: Le parti precisano che sarà riconosciuto ai singoli inquilini il diritto di prelazione per l'acquisto dell'alloggio da essi condotto in locazione, quale che sia la modalità di vendita e indipendentemente da quanto disciplinato nel contratto di locazione. Tale clausola si applica sia ai contratti vigenti che a quelli di nuova sottoscrizione.

Le Parti ribadiscono che gli apporti al fondo immobiliare non costituiscono vendita del patrimonio.

Il resto dell'accordo integrativo nazionale del 30 marzo 2004 e successive modifiche rimane invariato, inclusi gli articoli 4 – 8 – 9 e 10 modificati esclusivamente per gli immobili oggetto di vendita.

5. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2018, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo e gli accordi integrativi territoriali ad esso collegati saranno oggetto di riesame fra le parti.

Le parti concordano inoltre di incontrarsi nuovamente nel corso della durata dell'accordo qualora intervengano novità significative del quadro normativo relativo alle locazioni per verificare gli effetti introdotti e valutare eventuali conseguenti modifiche dell'accordo stesso.


6. Qualora il canone concordato risulti inferiore al canone attualmente corrisposto, si procederà al rinnovo contrattuale mantenendo l'ultimo canone in essere. Nel caso in cui il canone attuale risultasse superiore alla banda di oscillazione prevista dagli accordi territoriali, la Proprietà applicherà un contratto della durata di anni 4 + 4 ai sensi della Legge n. 431/98, art. 2 comma 1 (cd. primo canale), mantenendo l'ultimo canone in essere.

Roma, lì


UPPI 


FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA 

SUNIA 

SIAT (aderente al SUNIA) 

SICET 

UNIAT 

UNIONE INQUILINI 

FEDER.CASA CONFISAL 